



Via Abruzzo nr.11 - 74028 Sava (TA) – tel/fax 099/9727858
C.F./P.I. 02581080732
Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216
e-mail: info@studioformat.it
sito web: <http://www.studioformat.it>

Circolare 2/2010

Sava li 26.03.2010

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

OGGETTO: nuove sanzioni per violazioni orario di lavoro e ferie.

Egregio cliente,

Il nuovo apparato sanzionatorio previsto in caso di violazioni dell'orario di lavoro si applicherà a quelle commesse dopo l'entrata in vigore del collegato lavoro.

Le modifiche del collegato riguardano il mancato rispetto della durata massima dell'orario di lavoro (48 ore in sette giorni, rilevabili come media) e il mancato riconoscimento (ogni sette giorni) del periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero (il periodo consecutivo può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, tranne alcune deroghe). Per entrambe queste violazioni il datore deve pagare una sanzione amministrativa da 100 a 750 euro.

La sanzione va da 400 a 1.500 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre dei "periodi" che l'azienda usa per rilevare la media dell'orario di lavoro eseguito dai dipendenti. Gli importi salgono (da mille a 5mila euro) se la violazione coinvolge più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento. In questo caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. I periodi presi in considerazione dalla norma, in cui vanno rilevati gli illeciti, coincidono con l'arco temporale previsto dal decreto legislativo 66/03, in cui è possibile rilevare l'orario di lavoro medio dei dipendenti: di norma quattro mesi; i contratti collettivi di lavoro - per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro - possono elevare il limite fino a sei mesi, o fino a 12 mesi.

Ne deriva che sino a quando il nuovo metodo di calcolo della sanzione non avrà almeno cinque anni di vita, chi esegue il controllo applicherà i nuovi criteri alle violazioni emerse durante la verifica e sino alla data di entrata in vigore del collegato lavoro. Per i periodi precedenti, invece, e comunque all'interno della prescrizione quinquennale, opererà la precedente regolamentazione.

Cambiano anche le sanzioni per il datore di lavoro che non riconosce al lavoratore le ferie (nelle modalità previste dal decreto legislativo 66/03).

I nuovi importi vanno da 100 a 600 euro, o da 400 a 1.500 se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni.

Se i lavoratori sono più di dieci o l'irregolarità si è verificata in almeno quattro anni la sanzione va da 800 a 4.500 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Per chi non rispetta le regole del riposo giornaliero (11 ore consecutive ogni 24 ore), sanzione da 50 a 150 euro o da 300 a 1.000 euro se riguarda più di cinque lavoratori o in almeno tre periodi di 24 ore, ulteriormente inasprita da 900 a 1.500 euro se riferita a più di dieci lavoratori o viene rilevata in almeno cinque periodi di 24 ore (pagamento ridotto non ammesso). Si tratta di un sistema sanzionatorio "per soglia" e la sanzione più elevata scatta sia al superamento del numero dei lavoratori coinvolti sia per il raggiungimento della soglia dei periodi di riferimento, quindi anche con la presenza di un parametro.

Ti invitiamo, quindi, a voler verificare il rispetto delle norme sopra citate all'interno della tua azienda al fine di evitarne gli effetti sanzionatori.

Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel contempo porgiamo distinti saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.